



# COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

AREA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE TERRITORIO

## DETERMINAZIONE NR. 6 DEL 17/01/2023

OGGETTO: LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO -  
AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO.

---

FIRMATO  
Il Direttore dell'Area  
Elena Chiarelli

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

## IL DIRETTORE

adotta la seguente determinazione.

Premesso che con determinazioni dell'Area Programmazione e Gestione del Territorio, esecutive:

- n. 189 del 20/12/2021 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di ampliamento del Cimitero del Capoluogo, per l'importo complessivo di €. 375.000,00;

- n. 73 del 20/05/2022 sono stati affidati i lavori di cui sopra alla Ditta C.I.M.S s.c.r.l., con sede a Borgo Tossignano (Bo) in Via Allende n. 39, per un importo di € 286.170,13, inclusi gli oneri di sicurezza pari ad € 18.761,77 oltre iva al 10%;

Vista la nota del 16/01/2023 registrata al prot. n. 635, con la quale viene richiesta l'autorizzazione a subappaltare alla ditta VENEMAS SRL., con sede legale a Rimini (RN) in Via Lucio Lando n. 105 - Codice Fiscale e Partita Iva 04007820402, l'esecuzione del massetto, per un importo di € 5.500,00 inclusi gli oneri di sicurezza pari ad € 357,50, oltre iva;

Riscontrato che:

- il subappalto richiesto rientra nella previsione normativa;

- l'impresa affidataria del subappalto risulta iscritta alla C.C.I.A.A. della Romagna Forlì Cesena Rimini per la categoria delle opere di subappalto;

- essendo l'importo del subappalto inferiore a 150.000,00 euro, ai sensi del D. Lgs. 15/11/2012 n. 218, non è richiesta la certificazione;

- non sussistono forme di controllo e/o collegamento ex art. 2359 del Codice Civile fra la Ditta appaltatrice e la Ditta affidataria del subappalto, come da dichiarazione conservata agli atti;

Ritenuto non sussistano motivi per negare l'autorizzazione al subappalto richiesta;

Visti, altresì:

- lo Statuto Comunale;

- il regolamento di contabilità;

- l'art. 107, comma 3, del decreto legislativo 267/2000;

- l'art. 10 della legge 31.5.1965 n. 575 e successive modificazioni;

- l'art. 105 del decreto legislativo 50/2016;

DETERMINA

1) di autorizzare la ditta CIMS s.c.r.l., con sede a Borgo Tossignano (Bo), a subappaltare alla ditta VENEMAS SRL., con sede legale a Rimini (RN) in Via Lucio Lando n. 105 - Codice Fiscale e Partita Iva 04007820402, l'esecuzione del massetto, per un importo di € 5.500,00 inclusi gli oneri di sicurezza pari ad € 357,50, oltre IVA al 10%;

2) di precisare che:

- dell'operato del subappaltatore risponde solo e sempre l'appaltatore, ai sensi dell'art. 1228 del Codice Civile;

- nei cartelli esposti all'esterno del cantiere deve essere indicato il nominativo dell'impresa subappaltatrice ed i dati relativi all'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;

- l'appaltatore è responsabile in solido col subappaltatore dell'osservanza da parte di quest'ultimo, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto, delle norme che regolano il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori;

- il subappaltatore, per il tramite dell'appaltatore, trasmette all'Amministrazione Committente prima dell'inizio dei lavori:

a) la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici, nonché copia del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori;

b) copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;

- l'appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere lo specifico piano redatto dall'impresa subappaltatrice compatibile e coerente con il piano da lui presentato. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori;

- l'appaltatore è obbligato a trasmettere alla stazione appaltante, almeno venti giorni prima dell'inizio delle rispettive lavorazioni, il contratto di subappalto; entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso appaltatore via via corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate;

- l'esecuzione delle opere o dei lavori affidati in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto;

3) di trasmettere il presente atto alla Ditta esecutrice dei lavori ed al Direttore dei lavori.



# **COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO**

**CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA**

**AREA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE TERRITORIO**

## **DETERMINAZIONE NR. 6 DEL 17/01/2023**

**OGGETTO:**

**LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO.**

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Questa determinazione viene pubblicata da oggi 24/01/2023 all'Albo Pretorio del Comune vi rimarrà fino al 08/02/2023 come prescritto dall'art. 124, del D. Lgs. n. 267/2000.

Addì 24/01/2023

**L' ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO  
TASSI MAURIZIO**

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).